



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Collegio di Milano

- Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente (Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia
- Dott. Dario Purcaro	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Emilio Girino	Membro designato dal Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

Nella seduta dell'8 novembre 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con reclamo via fax del 21.10.2010 la società cooperativa – titolare di rapporti di leasing di autoveicoli – ha contestato alla controparte finanziaria la sussistenza di segnalazioni sfavorevoli alla centrale dei rischi, dannose per la propria reputazione e impeditive di accesso a nuovo credito per leasing di nuovi autocarri e ha chiesto la cancellazione delle segnalazioni, facendo riferimento alle vicende (furto) di due autoveicoli nonché l'attestazione della regolarità dei pagamenti del relativo contratto n. (...) 197.

L'intermediario, il successivo 8.11.2010 ha risposto con riferimento ai contratti (...) 948 e (...) 197 confermando la situazione al momento regolare e che *“eventuali segnalazioni, che provvediamo ad azzerare al prossimo aggiornamento, sono dovute al furto dei veicoli...”*. Ha, inoltre, aggiunto che *“il contratto (...)624 procede regolarmente”*.

Nel ricorso del successivo 30.11.2010 presentato dalla società è stata formulata la richiesta che *“vengano risarciti i danni morali, economici e soprattutto d'immagine”*, come da allegato unito al ricorso.

In sintesi, la parte ricorrente - attiva quale impresa cooperativa di autotrasporti - rappresenta una situazione di sostanziale difficoltà nell'accesso al credito e la attribuisce alle vicende connesse al furto (2009) di autoveicoli finanziati in leasing dalla convenuta; contesta, inoltre, le modalità con le quali la stessa ha trattato dal punto di vista segnaletico la vicenda della perdita dei beni (l'articolo 8 del contratto prevederebbe la liberazione del locatario in caso di furto) e lamenta di essere risultata ancora nel 2010 segnalata per € 34.000,00 e che, al reclamo del successivo ottobre, la convenuta avrebbe sostanzialmente confermato la cosa, assicurando il successivo azzeramento della segnalazione.

Per tali vicende la ricorrente accusa un deterioramento della propria immagine commerciale, che il rappresentante estende anche a quella sua personale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con le controdeduzioni del 29.3.2011 la convenuta ha:

- richiamato la vicenda dei furti dei veicoli oggetto dei contratti di leasing;
- ricostruito il regime contrattuale per le ipotesi della specie, facendo richiamo della giurisprudenza di Cassazione sul collegamento negoziale tra leasing e contratto di assicurazione;
- descritto la segnalazione effettuata in Centrale dei Rischi per il contratto relativo al furto di uno dei veicoli;
- illustrato la procedura seguita nei rapporti con la compagnia assicuratrice;

concludendo per l'affermazione della regolarità della propria condotta e per il rigetto del ricorso.

In sintesi la convenuta attribuisce ad una lettura parziale del regolamento contrattuale il convincimento della cliente di essere liberata, stante il furto, delle obbligazioni a scadere derivanti dal contratto. Invece, secondo l'articolo 8, il furto determina unicamente la possibilità per il cliente di liberarsi *"a condizione che effettui alla (finanziatrice) il pagamento in unica soluzione di una somma che rappresenti l'importo dei canoni eventualmente già scaduti e non pagati, nonché il valore attualizzato al TUS alla data di stipula del contratto di locazione, di tutti gli importi a scadere oltre al prezzo di acquisto ... al netto di eventuali indennizzi eventualmente già percepiti dalla (finanziatrice)"*. La specifica segnalazione alla CR sarebbe derivata dalla circostanza che l'assicurazione avrebbe chiesto per il furto del primo veicolo la chiusura istruttoria e la convenuta avrebbe pertanto ritenuto la risoluzione del contratto e in mancanza del pagamento della cliente, avrebbe segnalato l'importo scaduto della relativa nota di debito. Il successivo 8.11.2010 il certificato di chiusura inchiesta avrebbe permesso alla società, potendo *"contare sulla liquidazione del furto"* di prorogare la scadenza del debito della cliente al 30.6.2011; *"in questo modo, senza cancellazione o altro, abbiamo regolarizzato la posizione del cliente"*. La convenuta precisa poi che *"relativamente al furto degli altri due veicoli ...non essendo stata richiesta la chiusura istruttoria ... non si sono verificati i presupposti per la risoluzione del contratto ..."*.

L'intermediario sostiene, quindi, di aver fatto quanto doveva con riferimento alle pratiche con la società di assicurazione, imputa anzi taluni ritardi alla sua cliente e ritiene quindi ingiustificata sia la censura alla segnalazione in CR sia la richiesta di danni.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail al ricorrente.

Con mail del 20 ottobre 2011 la società ricorrente ha rappresentato di essere ancora segnalata per un'esposizione di € 34.000,00.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio presenta due aspetti tra loro strettamente connessi.

In primo luogo occorre chiarire quali siano gli effetti del furto di un autoveicolo sulle obbligazioni dell'utilizzatore di un bene all'interno di un rapporto di leasing finanziario; in secondo luogo, occorre chiarire quale sia il regime delle segnalazioni in CR in riferimento alle operazioni di leasing.

La prima questione appare piuttosto semplice. Contrariamente a quanto assume la ricorrente, la quale in sostanza ritiene che al furto sarebbe dovuta conseguire la liberazione dall'obbligo di pagare ulteriori somme, in relazione alla sussistenza delle assicurazioni vincolate a favore dell'intermediario, si deve ricordare che l'indennizzo assicurativo derivante dall'assicurazione contratta per conto del concedente, pur essendo



destinato a compensarsi con il debito residuo dell'utilizzatore, non lo estingue automaticamente.

Ciò discende dalla considerazione che, in base alla disciplina pattizia, ogni rischio per il deterioramento o la perdita del bene oggetto del contratto, anche se dovuti a caso fortuito o a forza maggiore, incombe sull'utilizzatore, perché il bene è necessariamente collocato nella sua sfera di controllo. Sicché tale disciplina pattizia si pone in conformità alla disciplina legale ricavabile - in via analogica - dall'art. 1523 c.c. (Cfr. Cass. civ., sez. III, 23/6/2009, n. 14619). Per conseguenza l'utilizzatore deve adempiere il suo debito autonomamente nel termine contrattualmente stabilito senza attendere la liquidazione dell'indennizzo assicurativo.

Dunque, lo scioglimento del contratto di leasing per effetto della perdita del bene da parte dell'utilizzatore impone a quest'ultimo l'obbligo di corrispondere al concedente finanziatore l'intera somma ancora dovuta attualizzata al tasso prestabilito.

Dal canto suo la società concedente che è titolare del diritto all'indennizzo, dovrà gestire il rapporto con l'assicuratore in modo da non pregiudicare l'interesse dell'utilizzatore, ed ulteriormente i doveri di condotta secondo buona fede possono imporre al finanziatore le opportune cautele nell'esigere la corresponsione delle somme dovute, quando preveda ragionevolmente che esse le perverranno dall'assicuratore.

Nel caso in esame però non appare che sotto questo profilo l'intermediario si sia comportato scorrettamente, posto che non emergono pressioni al fine di ottenere la liquidazione delle somme dovute. Ciò però riguarda il profilo dell'esazione del debito che tuttavia sino al momento dell'effettivo pagamento, vuoi da parte dell'utilizzatore, vuoi da parte dell'assicuratore, certamente permane.

Tale permanenza apre il profilo relativo al trattamento del debito stesso in CR.

In base alla disciplina relativa alla Centrale dei Rischi - quale risulta dalla Circ. 139 dell'11 febbraio 1991 - 14° Aggiornamento del 29 aprile 2011, CAPITOLO II , punto 6. Operazioni di Leasing: *“Le posizioni di rischio rivenienti da operazioni di leasing finanziario e di leasing operativo con caratteri di finanziarietà devono essere segnalate nella categoria di censimento rischi a scadenza, valorizzando opportunamente la variabile di classificazione tipo attività. Tali posizioni devono essere rappresentate secondo i criteri propri del metodo finanziario. In particolare, nelle classi di dati accordato e accordato operativo deve essere segnalato l'ammontare dei crediti impliciti nei contratti di locazione finanziaria, cioè la somma delle quote capitale dei canoni a scadere e del prezzo di riscatto desumibile dal piano di ammortamento in base al tasso interno di rendimento. Nella classe di dati utilizzato deve essere indicato il medesimo importo maggiorato, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, dei canoni (quota capitale e interessi) scaduti e non rimborsati, dei relativi oneri accessori (IVA, commissioni, spese), nonché delle fatture scadute e non pagate emesse dall'intermediario per spese di carattere accessorio (ad es. di perizia dei beni, di registro) non ricomprese nei canoni. (...). In caso di risoluzione del contratto di leasing, gli importi segnalati nelle pertinenti classi di dati non subiscono variazioni sino alla data di scadenza del termine eventualmente concesso all'utilizzatore per onorare il debito. Successivamente, qualora l'utilizzatore risulti inadempiente e non sussistano i presupposti per la segnalazione in sofferenza, non dovrà essere segnalato alcun importo nelle classi di dati accordato e accordato operativo mentre nell'utilizzato andrà indicato l'importo del credito vantato, comprensivo delle spese e degli eventuali altri oneri sostenuti (ad es. per il ripristino del bene danneggiato)”*.

Nel caso presente, tuttavia, il ricorrente non ha prodotto evidenze delle segnalazioni di cui si lamenta.

Che una segnalazione esista non è disputato tra le parti, ma non è affatto chiaro se si tratti di segnalazione relativa alla sussistenza del debito in essere oppure se si tratti di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

segnalazione come sofferenza. Dall'insieme degli elementi prodotti sembrerebbe che la segnalazione sia del primo tipo e quindi conforme alla disciplina citata. Sicuramente però incombe al ricorrente che in questa sede chiede i danni, fornire la prova dei fatti su cui tale domanda si fonda. Nel caso, la prova necessaria difetta. Ciò forse è spiegabile con il fatto per cui abbastanza spesso nell'ambiente finanziario la decodifica delle segnalazioni in CR è grossolana e non distingue tali diverse tipologie di segnalazione. Oppure, dipende dal fatto che il ricorrente partendo dall'erroneo presupposto di non essere debitore di alcunché, assuma come ingiusta la segnalazione del suo debito in essere, ma poiché questo effettivamente sussiste, sebbene l'intermediario si astenga dall'esigerne il pagamento, la segnalazione appare doverosa.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO